

## COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO PROVINCIA DI MESSINA

#### DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

#### **DELIBERAZIONE N. 19 DEL 12/06/2015**

COMMISSARIO STRAORDINARIO nominato per la gestione dell'Ente in sostituzione del consiglio comunale, giusto Decreto Presidenziale della Regione Siciliana n. 101 - Servizio I. S.G. Del 01/04/2015

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DITTA MAZZEO ENZA( SENTENZA N. 426/13 GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA P.G.) AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT.A) D.L.VO 267/2000-

l'anno duemilaquindici, addì ..dodici... del mese di .....giugno......alle ore ....10 e seguenti....

nella Casa Comunale è presente: Il Commissario straordinario Dr. Fulvio Bellomo-Partecipa il Segretario Generale D.ssa Sabrina Ragusa

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;

Visto il decreto della Regione Siciliana n. 101 - Servizio I. S.G. Del 01/04/2015 con il quale è stato nominato Commissario Straordinario del Comune di Barcellona P.G. il Dr. Fulvio Bellomo.

VISTA la L.R. 44/91;

#### **DELIBERA**

APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: "Riconoscimento debiti fuori bilancio ditta Mazzeo Enza (sentenza n. 426/13 Giudice di Pace di Barcellona P.G.) ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D. Leg.vo 267/2000".

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva

# COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO PROVINCIA MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 22 DEL 9-06-2015

OGGETTO: "Riconoscimento debiti fuori bilancio ditta Mazzeo Enza (sentenza n. 426/13 Giudice di Pace di Barcellona P.G.) ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D. Leg.vo 267/2000".

Settore competente: Iº Servizio Contenzioso

RITENUTO dover procedere a riconoscere come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D. Legisl. n. 267/2000, comma 1 lett. a), quello scaturente dalla sentenza n. 426/13 del Giudice di Pace di Barcellona P.G., che si allega sotto la lettera A), relativa al seguente giudizio

MAZZEO Enza c/COMUNE DI BARCELLONA P.G. - sentenza n. 426/13 emessa il 25/07/2013, dal Giudice di Pace di Barcellona P.G. nella causa iscritta al n. 1220/12 R.G.; Importi dovuti:

- 1)  $\in$  2.576,60 sorte capitale;
- 2) € 158,64 interessi legali come in sentenza al 07/05/2015;
- 3) € 330,00 spese CTU in sentenza;
- 4) € 100,00 spese vive in sentenza;
- 5) € 1.000,00 compensi in sentenza;
- 6) € 40,00 CPA (4%) su € 1.000,00;
- 7) € 189,22 registrazione sentenza;
- 8) € 17,25 rilascio copie e notifica;

e così la somma di € 4.411,71, oltre interessi legali come liquidati in sentenza dall'8/05/2015 al soddisfo, e le spese e compensi successive occorrende come per legge.

Tali importi sono dovuti a titolo di risarcimento dei danni riportati dall'attrice Mazzeo Enza a seguito di un incidente verificatosi sul marciapiedi della via Vespri di Barcellona P.G. a causa del marciapiedi dissestato, giusta sentenza n. 426/13 del Giudice di Pace di Barcellona P.G.-VISTO l'art. 194 del D. Legisl. 267/2000:

VISTI gli artt. 152 e 164 del D.Legisl. 267/2000.

#### DELIBERA

- 1) Riconoscersi la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 426/13 del Giudice di Pace di Barcellona P.G., che si allega sotto la lettera A), ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D. L.vo n. 267/2000, quello inerente il giudizio di cui in narrativa, che qui si intende richiamato e trascritto, dando atto che le obbligazioni pecuniarie sono connesse a responsabilità del Comune, per un totale di € 4.411,71.
- 2) Impegnare la spesa di € 4.411,71, come sopra distinta, per risarcimento danni, rivalutazione monetaria, interessi legali, compensi e spese legali, e CPA al cap. 130 de bilancio 2015.
- 3) Dare atto che al pagamento si provvederà con successivo e separato provvedimento, previa

approvazione del presente provvedimento.

4) Trasmettere la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti – Regione Sicilia a cura dell'Ufficio di Segreteria.

Il responsabile del procedimento

N. 476 / 13 Sent. N. 1210 / 12 R.G. N. 237 / 13 Rep. N. 2291 / 12 Cron.

## UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA P.G.

#### REPUBBLICA ITALIANA

#### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Barcellona P.G., avv. Angelo Ragonese de Gregorio, ha pronunciato la seguente

#### **SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 1220/12 R.G. dell'anno 2012, assunta in decisione all'udienza del 24.6.2013, vertente

#### tra

MAZZEO ENZA, c.f. MZZNZE85L70A638X, nata a Barcellona il 30.7.85 ed ivi residente in via Vespri n.134, rappresentata e difesa in virtù di procura stesa a margine dell'atto di citazione dall'avv. Rosaria S. Sciotto, presso il cui studio di Barcellona via La Pira n.18 è elettivamente domiciliata - Attrice -

#### contro

COMUNE DI BARCELLONA P.G., in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Barcellona - Convenuto contumace -

Oggetto: Risarcimento danni.

Conclusioni: All'udienza del 24.6.2013 il procuratore dell'attrice precisava le proprie conclusioni, riportandosi alle domande svolte in atti e verbali di causa.

#### Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra Mazzeo conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Barcellona P.G. il Comune di Barcellona, in persona del Sindaco pro tempore, per ivi sentirlo

A

condannare, previa declaratoria di responsabilità, al risarcimento dei danni subiti nel sinistro verificatosi il 1.1.12 in Barcellona, allorquando alle ore 20,30 mentre percorreva a piedi il marciapiedi della via Vespri, a causa del marciapiedi dissestato, non segnalato, cadeva a terra riportando lesioni diagnosticate presso l'ospedale di Barcellona. Sosteneva l'attrice che la responsabilità va ascritta al convenuto Comune, proprietario della strada e responsabile della manutenzione, che non aveva segnalato la presenza della insidia (di cui produceva documentazione fotografica) non visibile per la illuminazione insufficiente, né prevedibile. Con vittoria di spese e compensi di causa.

Il Comune di Barcellona sebbene regolarmente citato non si costituiva in giudizio.

Instauratosi il giudizio, ammessa ed espletata la prova testimoniale, disposta ctu medico legale, precisate le conclusioni e depositate comparse conclusionali, all'udienza del 24.6.13 la causa veniva trattenuta per la decisione.

#### Motivi delle decisione

Va preliminarmente dichiarata la contumacia del Comune di Barcellona che sebbene regolarmente citato non si costituiva in giudizio.

Nel merito la domanda avanzata dalla sig.ra Bruno è fondata e merita accoglimento.

Va preliminarmente rilevato che sussistono diversi orientamenti giurisprudenziali in tema di tutela apprestata per l'utente di una strada pubblica che, dall'uso di questa, abbia subito un danno.

Secondo l'orientamento predominante questa tutela è esclusivamente quella predisposta dall'art. 2043 c.c., osservandosi che la p.a. incontra

nell'esercizio del suo potere discrezionale anche nella vigilanza e controllo dei beni di natura demaniale, limiti derivanti dalle norme di legge o di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed in particolare dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere (art. 2043 c.c.), in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al c.d. trabocchetto o insidia stradale (Cass. 22.4.1999, n. 3991; Cass. 28.7.1997, n. 7062; Cass. 20.8.1997, n. 7742; Cass. 16.6.1998, n. 5989);

Un orientamento minoritario, invece, riconduce la responsabilità della p.a., proprietaria di una strada pubblica, per danni subiti dall'utente di detta strada, alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c., assumendo che la p.a., quale custode di detta strada, per escludere la responsabilità che su di essa fa capo a norma dell'art. 2051 c.c., deve provare che il danno si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancanza di prova da parte del danneggiato dell'esistenza dell'insidia, che questi, invece, non deve provare, così come non ha l'onere di provare la condotta commissiva o omissiva del custode, essendo sufficiente che provi l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa (Cass. 22.4.1998, n. 4070; Cass. 20.11.1998, n. 11749; Cass. 21.5.1996, n. 4673).

Con le più recenti pronunzie la Corte di Cassazione ha chiarito che spetta al Giudice individuare nella singola fattispecie la specifica tipologia di responsabilità, precisando che anche nella ipotesi di applicazione dell'art. 2043 cc. "la responsabilità della p.a. non può essere limitata ai soli casi di insidia o trabocchetto in quanto qualunque anomalia del bene è idonea in linea di principio a configurare il comportamento colposo della p.a.",

purchè in presenza del nesso di causalità (Cass. n.15383/06).

Ciò premesso, e ritenendo equo assumere l'orientamento predominante, poiché si versa nell'ipotesi di responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c., la prova dell'insidia stradale, in cui si sostanzia il fatto illecito della p.a., deve essere fornita dal danneggiato. In altri termini, perché sia ravvisabile detta responsabilità, è necessario che venga dimostrata la presenza della insidia stradale (o trabocchetto), che deve presentare l'elemento oggettivo della non visibilità e quello soggettivo della non prevedibilità.

Nel caso in specie in ordine alla responsabilità del Comune di Barcellona, ente proprietario della strada, sufficienti elementi di colpevolezza si desumono dalla assunzione di prova per testi, dalla documentazione fotografica dei luoghi ed in assenza di elementi contrari offerti dal convenuto.

Dai suddetti mezzi di prova emerge che la attrice, mentre percorreva a piedi il marciapiedi de quo, cadeva subendo le lesioni lamentate, a causa di una buca non segnalata, che risultava del tutto imprevedibile. In conseguenza veniva soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Barcellona. Detta dinamica, nonché lo stato dei luoghi, sono stati confermati dalla teste Cutugno Santa che ha chiarito che le condizioni di illuminazione erano insufficienti ed ha riconosciuto la documentazione fotografica relativa ai luoghi, fornendo dichiarazioni circostanziate e non contraddittorie.

Va infine rilevato che in risposta a specifico quesito sul nesso eziologico, il CTU incaricato di redigere la perizia medico legale sulla attrice ha espressamente accertato il legame di causa effetto. Le lesioni vennero

peraltro certificate il giorno dopo il sinistro dal pronto soccorso dell'Ospedale di Barcellona, Ausl n.5.

I suddetti elementi ed in particolare la mancata segnalazione della insidia, la ubicazione della buca nel marciapiedi e la scarsa illuminazione, dimostrano la presenza di una insidia stradale con entrambi gli elementi, oggettivo della non visibilità e soggettivo della non prevedibilità.

Né alcun elemento probatorio contrario è stato offerto dal convenuto Comune, ed è noto il principio giurisprudenziale secondo il quale in tali fattispecie una volta che sia stata accertata l'esistenza di una situazione di insidia in una strada aperta al pubblico, spetta all'ente proprietario l'onere di provare che l'incidente causato da detta situazione poteva essere evitato da una diversa condotta del danneggiato (cass. 13.5.2002 n.6807).

Ciò premesso al Comune convenuto va ascritta la responsabilità esclusiva del sinistro per cui è causa, per avere violato precise norme di legge.

Passando, poi all'individuazione dell'entità dei danni riportati nel sinistro dalla sig.ra Mazzeo, occorre far riferimento alle risultanze della c.t.u. affidata al dr. Sebastiano Pistorio che, a seguito di accurate indagini ha accertato - del tutto condivisibilmente, ed all'esito di considerazioni logiche sostanzialmente non resistite da fondati e contrastanti elementi - che la periziata riportava a causa del sinistro "esiti stabilizzati di trauma contusivo ginocchio destro e contusivo distorsivo spalla destra in mancina", veniva sottoposta a terapia medica e fisica.

Detta realtà patologica, in considerazione della età del soggetto, ha indotto il C.T.U. a valutare un danno biologico pari al 1,5%.

Pertanto sulla scorta delle conclusioni rassegnate, il c.t.u. ha motivatamente stimato il periodo di invalidità temporanea assoluta in 4 giorni, e la

invalidità temporanea parziale al 50% in giorni 20 ed al 25% in giorni 15, necessari per una ripresa funzionale onde riprendere le normali occupazioni.

In conseguenza di quanto sostenuto è risarcibile il danno biologico, inteso, secondo la nozione ormai generalmente condivisa in giurisprudenza, come menomazione dell'integrità psico - fisica in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica.

Tenuto conto dei consueti parametri di valutazione - età dell'infortunato; natura e tempo di guarigione delle lesioni; suscettibilità dei postumi di incidere sul concreto svolgimento delle comuni attività del vivere quotidiano e sull'andamento dei rapporti sociali; valore del punto medio di invalidità riferito alle Tabelle di Liquidazione del Danno Biologico adottate con la Legge n.57 del 5.3.2001, con riferimento alle lesioni con danni "micropermanenti", che questo Giudice adotta nei giudizi di risarcimento danni alle persone; si ritiene equo liquidare il danno alla persona come segue:

- a) il periodo di <u>inabilità temporanea assoluta</u> deve essere contenuto nei limiti di **giorni quattro** con conseguente risarcimento di € 184,00 in ragione di € 46,00 per ogni giorno di inabilità;
- b) per la <u>inabilità temporanea parziale</u>, stimata in **giorni venti al 50%** vanno liquidati € 460,00, e per **giorni quindici al 25%** vanno liquidati €172,00
- c) per danno biologico da invalidità permanente, concordemente con quanto emerso dalla CTU, tale danno deve essere stimato, a parere di

questo Giudice, nella misura del 1,5% della totale abilità, con conseguente risarcimento di € 1.200,00 come indicato nelle citate tabelle;

- d) ) quanto al <u>danno morale</u>, data la illiceità del fatto, l'età del ricorrente e le sofferenze patite, alla luce delle recenti pronunzie delle S.U. deve procedersi ad una adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico che tenga conto della sofferenza morale, da considerarsi provata in base a semplice inferenza presuntiva, tenuto conto del sentimento normalmente percepito dal soggetto che subisce lesioni personali; a tal uopo appare equo liquidare la somma di € 500,00.
- e) Sono state prodotte ricevute per spese mediche per l'importo di € 360,60 di cui può liquidarsi la somma di € 60,60 imputabile ad esami Rmn, mentre non può liquidarsi la restante parte da riferirsi ai compensi per perizia medica di parte, non rilevandosi il nesso di causalità tra il danno subito e la congruità dei mezzi necessari al suo ristoro ex art.1227 cc.

Complessivamente pertanto il danno da lesioni ammonta a € 2.576,60, somma sulla quale non compete rivalutazione monetaria, per essere stata determinata sulla base di valori attuali del punto di invalidità; sulla somma come sopra determinata, devalutata al momento del sinistro e via via rivalutata, competono gli interessi da calcolarsi al tasso legale secondo la misura per ogni periodo stabilita per legge dal giorno del sinistro fino al soddisfo.

Infine, in virtù del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., occorre condannare il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice che si liquidano in complessivi €1.100,00, di cui € 100,00 per spese e € 1.000,00 per onorari di avvocato, oltre €330,00 per spese di c.t.u. già liquidate.

il Giudice di Pace di Barcellona P.G., avv. Angelo Ragonese de Gregorio, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attorea, dichiara la responsabilità del Comune di Barcellona nel sinistro per cui è causa, e per l'effetto condanna lo stesso, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di Mazzeo Enza della complessiva somma di € 2.576,60 a titolo di risarcimento dei danni subiti, oltre interessi come stabilito in parte motiva; condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'attrice, che liquida in complessivi €1.100,00, oltre Iva e Cpa, , nonché al rimborso di € 330,00 per spese di c.t.u;

Sentenza per legge provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Barcellona P.G., addì 25 luglio 2013

Il Giudice di Pace

Angelo Ragonese de Gregorio

Grand and a Corposition

2 9 1 UG 2013

Willey !!



### GIUDICE DI PACE – BARCELLONA P.G. REPUBBLICA ITALI ANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti o a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti. Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'Avvocato Companie Companie

#### RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti io sottoscritto Aiutante Ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio unico notifiche presso il Tribunale di Barcellona P.G. ho notificato per legale conoscenza e per ogni effetto di legge copia del superiore atto al Comune di Barcellona P.G. in persona del Sindaco protempore, con sede in Barcellona P.G. via San Giovanni Bosco mediante consegna a mani

# COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 22 DEL 9-06-2015

Oggetto: "Riconoscimento debiti fuori bilancio ditta Mazzeo Enza (sentenza n. 426/13 Giudice di Pace di Barcellona P.G.) ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D. Leg.vo 267/2000".

#### PARERE DEL RESPONSABILE DEL SER VIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Barcellona P. di G.  $\sqrt[6]{2}$ 

IL DIRIGENTE DEL SETTOR E
D.ssa Marina Lo Monaco
W. L. Woue-Co

#### PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

## Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

| Il Commissario Straordinario Dr. Fulvio Bellomo La presente è copia conforme all'originale Lì 15 GIU. 2015 Il CERTIFICATO DI PUBBLICAZIO  | II Segretario Generale Dissa Sabrina Ragusa Segretario Generale ONE |
|---|---|
| Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 15-06-06 per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessasono stati presentati reclami. In fede. |   |
| Dalla residenza Municipale lì<br>Il responsabile della pubblicazione Albo   | II Segretario Generale  |
| Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA  che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal   |   |
| [] è divenuta esecutiva il giorno<br>M è stata dichiarata immediatamente esecutiva<br>[] in dataè stata trasmessa al Settore per l'esecuzione   |   |

Il Segretario Generale